

## Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 614804

del: 15/11/2023

---

Oggetto: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Sant'Urbano (PD)

---

Numero allegati: 2

---

Nome file allegati: 2023.11.14-107031. Nota di trasmissione Ordinanza n. 01-2023-IA-ZS.pdf  
Ordinanza n. 01-2023-IA-ZS del 14.11.2023(firmato).pdf

---



Sede direzionale: Viale Tre Martiri, 89 – 45100 Rovigo  
Partita IVA e Codice Fiscale: 0103470297  
PEC: protocollo.aulss5@pecveneto.it

Dipartimento di Prevenzione  
**UOC SERVIZIO VETERINARIO DI SANITÀ ANIMALE**

Prot. n. **107031** del **14/11/2023**

- Alla REGIONE VENETO  
Area Sanità e Sociale  
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria  
U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare  
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
- al Sig. Sindaco  
del Comune di Lendinara  
PEC: segreteria@pec.comune.lendinara.ro.it
- al Sig. Sindaco  
del Comune di Villanova del Ghebbo  
PEC: info-comunevillanova@legalmail.it
- e p.c. al Sig. Sindaco  
del Comune di Rovigo  
PEC: comunerovigo@legalmail.it
- al Sig. Sindaco  
del Comune di Badia Polesine  
PEC: segreteria.comune.badiapolesine.ro@pecveneto.it
- al Sig. Sindaco  
del Comune di Costa di Rovigo  
PEC: protocollo.comune.costadirovigo.ro@pecveneto.it
- al Sig. Sindaco  
del Comune di Lusia  
PEC: protocollo.commercio.comune.lusia.ro@legalmail.it
- ai rappresentanti della filiera avicola  
UNAITALIA – unaitalia@legalmail.it  
ASSOAVI – assoaviuovascarl@pec.it  
AVA – associazionevenetaavicoltori@pec.it  
CIA Rovigo - ciarovigo@pec.it  
COLDIRETTI Rovigo - veneto@pec.coldiretti.it  
CONFAGRICOLTURA Rovigo - ro.sede@confagricoltura.legalmail.it
- al Ministero della Salute  
DGSAFV – Ufficio III  
PEC: dgsa@postacert.sanita.it

all' Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  
Centro Di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di  
Newcastle  
LEGNARO (PD)  
PEC: izsvenezie@legalmail.it

ai Servizi Veterinari  
delle Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto

**OGGETTO. Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Sant'Urbano (PD).**

Si trasmette in allegato il dispositivo dirigenziale, ai sensi dell'art. 19 del Decreto 136 del 05/08/2022, che istituisce sul territorio della provincia di Rovigo una zona soggetta a restrizione per Influenza Aviaria ad alta patogenicità.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
UOC SERVIZIO VETERINARIO  
DI SANITÀ ANIMALE  
Dr. Pier Andrea Nicoli



Dipartimento di Prevenzione  
**UOC SERVIZIO VETERINARIO DI SANITÀ ANIMALE**

**OGGETTO. Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Sant'Urbano (PD).**

Ordinanza n. **01/2023/IA/ZS** del **14/11/2023**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SANITÀ ANIMALE

VISTA l'Ordinanza n. 01/2023/IA/ZPS (prot. n. 0173962/XII.14 del 14/11/202) adottata da parte dell'Azienda ULSS 6 Euganea - UOC Servizio Veterinario di Sanità Animale e trasmessa via PEC a questo Servizio in data 14/11/2023 (ns. prot. 106985) inerente alle misure di restrizione applicate a seguito di conferma di un focolaio di Influenza Aviaria ad alta patogenicità (HPAI) rilevata in un allevamento di tacchini da carne con codice aziendale IT084PD024 sito nel comune di Sant'Urbano (PD);

CONSIDERATO che parte del territorio della provincia di Rovigo risulta compresa nella Zona di Sorveglianza istituita con un raggio di 10 Km dall'allevamento sede di focolaio in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato UE 2020/687;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

ACQUISITA la delega della funzione di Autorità Competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 nel settore della "salute animale" giusta disposizione del Direttore Generale di questa Azienda ULSS di prot. n. 114537 del 22/12/2021;

# DISPONE

## L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA (ZS)

in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687. La ZS comprende gli allevamenti in mappa ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### A - MISURE DA APPLICARE NELLA ZS

**Nella zona di sorveglianza, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:**

1. l'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
2. l'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
4. è vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al punto C;
5. i sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della ZS sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. l'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la ZS affinché avvenga:
  - a) senza soste o operazioni di scarico;
  - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
  - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili.
8. l'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la ZS e al suo interno siano:
  - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
  - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;

le pulizie e la disinfezione dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati a garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

### B - MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Gli operatori assicurano che:

1. gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;

3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

## C - DEROGHE

La deroga ai divieti di cui alla ZS è rilasciata dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto 136/2022 del 05 Agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSve, secondo la procedura seguente:

- tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email a [sanita.animale@regione.veneto.it](mailto:sanita.animale@regione.veneto.it) mettendo in copia [crnia.parerederoghe@izsvenezie.it](mailto:crnia.parerederoghe@izsvenezie.it);
- ogni richiesta deve indicare:
  - motivo movimentazione (macellazione/da vita, ...);
  - cod.az. azienda di partenza;
  - macello (o codice azienda) di destinazione;
  - numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare;
  - data prevista per la movimentazione.

Tutte le misure del presente dispositivo, sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta.

I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

**Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà oggetto di pubblicazione nei siti istituzionali dell'Azienda ULSS 5 Polesana e dei Comuni interessati e trasmesso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 136/2022 alla Regione Veneto U.O Veterinaria e Sicurezza Alimentare.**

IL DIRETTORE  
UOC SERVIZIO VETERINARIO  
DI SANITÀ ANIMALE  
Dr. Pier Andrea Nicoli (\*)

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

# Mappa Zona di Sorveglianza Focolaio HPAI 2023



## ZONE DI SORVEGLIANZA (ZS)

La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

<b>COD. AZ.</b>	<b>COMUNE</b>
029RO019	LENDINARA
029RO067	LENDINARA
050RO012	VILLANOVA DEL GHEBBO